

Allegato “B” alla Determina Dirigenziale n. del

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE DEL PROGETTO REGIONALE “OLTRE LA STRADA” (BANDO 7/2025).

RICHIAMATI

- l'art. 118, comma 4° della Costituzione che novella “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”;
- l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- gli artt. 55 e 56, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l'art. 31 bis dello Statuto comunale: “Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il Comune di Rimini promuove lo sviluppo della cooperazione sociale, sostenendo, anche con la partecipazione finanziaria e con le modalità previste dalla vigente normativa, le iniziative che perseguono comuni obiettivi nei processi di recupero ed inclusione sociale;
- Il Regolamento comunale PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) approvato con delibera di consiglio comunale n.47/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale Num.. 966 del 23/06/2025 avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2025/2026" DA PRESENTARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' A VALERE SUL BANDO 7/2025;
- la Determinazione di Giunta regionale n. del , con la quale la Regione Emilia- Romagna in qualità di Ente Capofila assegna agli Enti Attuatori – tra cui vi è il Comune di Rimini- del progetto “Oltre la strada 2025/2026”, le risorse finanziarie, stabilisce le modalità di erogazione delle medesime e approva l'Accordo tra Regione Emilia-Romagna ed Enti locali attuatori dei progetti territoriali;

PREMESSO che:

La Regione Emilia-Romagna ha strutturato a partire dal 1996 un sistema regionale di interventi territoriali rivolto a vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, successivamente denominato progetto "Oltre la strada". Dal 1999 in applicazione dell'articolo 18 del dlgs. 286/98, la Regione Emilia-Romagna gestisce tale progetto con finanziamenti propri e del Dipartimento delle Pari opportunità e dal 2016 concorre annualmente agli Avvisi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione di contributi per la tutela e l'assistenza di vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, presentando un'apposita progettazione in qualità di soggetto capofila di una rete di enti attuatori partner, composta da Amministrazioni pubbliche.

Il Comune di Rimini dal 1 gennaio 2021 ha assunto la titolarità delle azioni territoriali del progetto Oltre la strada e partecipa in qualità di ente attuatore partner al progetto unitario a livello regionale, denominato "Oltre la strada ", presentato in qualità di capofila dalla Regione Emilia - Romagna in risposta dapprima al Bando 4/2021 e ora al Bando 5/2022 “per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari,

adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)” - della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il progetto territoriale Oltre la Strada Rimini ha la finalità generale di:

Il progetto territoriale Oltre la Strada ha la finalità di assicurare ai soggetti destinatari - così come indicati all'art. 2 del Bando 7/2025 (d'ora in avanti indicato solo come Bando) -, le attività di contatto, l'emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;

A tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. n. del è stata indetta l'istruttoria pubblica per la progettazione comune art. 55 dlgs 117/2017, finalizzata a dare attuazione a livello territoriale del Progetto regionale “Oltre la Strada” (Bando 7/2025) e con Determinazione Dirigenziale n. del 30 avente ad oggetto “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PROGETTAZIONE COMUNE ART. 55 DLGS 117/2017 PER L'ATTUAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE DEL PROGETTO REGIONALE “OLTRE LA STRADA” (BANDO 672025). CUPè stato individuato quale soggetto assegnatario

Tutto ciò ritenuto e premesso,

Il Giorno, data della segnatura del protocollo, (data prot.) tra:

- il Comune di Rimini (di seguito Comune), rappresentato, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Sindaco prot. n. 71040/2023 del 28.03.2023 dal Dirigente del Settore Protezione Sociale del Dipartimento Servizi di Comunità, dottor Massimiliano Alessandrini;

- L' ETS _____ con sede legale in _____

CF / _____ .rappresentato da

Le parti convengono quanto segue

1) Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione, a livello territoriale, delle attività afferenti al progetto Oltre la strada, così come meglio definite nella proposta progettuale presentata da , acquisita al prot , e come meglio specificate al successivo art. 6.

Il progetto allegato (contenente la descrizione delle attività e il relativo piano economico - finanziario) elaborato ad esito del percorso di co-progettazione, costituisce parte integrante e

sostanziale della presente convenzione.

2) Destinatari

I destinatari degli interventi sono “le persone straniere e i cittadini di cui all’articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale, i titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, per cure mediche per calamità, per motivi di particolare valore civile, per protezione speciale e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

3) Finalità generali

Il progetto territoriale Oltre la Strada ha la finalità di assicurare ai soggetti destinatari - così come indicati all’art. 2 del Bando 7/2025 (d’ora in avanti indicato solo come Bando) -, le attività di contatto, l’emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;

4) Obiettivi specifici

- Rafforzamento del raccordo tra le due linee di intervento di Oltre la Strada, cioè, “OLS accoglienza art. 18” e “OLS Riduzione del danno” (Unità di strada e Progetto Invisibile) in capo al Comune di Rimini;
- Ri - Costruzione / Rafforzamento e mantenimento della rete territoriale interistituzionale, con particolare riferimento al raccordo con gli enti titolari e gestori delle progettualità riferite al contrasto dello sfruttamento lavorativo, alle progettualità e agli interventi rivolti ai migranti forzati;
- Costruzione di modelli di governance pubblico/privata per la gestione del progetto territoriale e per il raccordo con il livello regionale;

5) Durata

La durata del progetto è di XXXXX mesi.

Le azioni progettuali prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e si concluderanno il 30 novembre 2026 così come stabilito dal Bando 7/2025.

Il Comune potrà procedere al rinnovo della già menzionata Convenzione per la durata massima di ulteriori 16 mesi, subordinando tale rinnovo all’approvazione di un nuovo regionale e all’assegnazione da parte della Regione Emilia-Romagna al Comune di Rimini delle relative risorse finalizzate.

6) Valore del progetto e modalità di erogazione del contributo

Il valore complessivo del progetto è pari ad euro xxxxx così suddivisi:

- euro XXXXX quale finanziamento regionale;
- euro xxxxx derivanti dalla valorizzazione di risorse proprie del proponente devolute al progetto e non coperte dal contributo pubblico;

Il contributo verrà erogato in n. 3 tranches:

- la prima pari ad euro XXXXX a titolo di acconto per consentire l'avvio del progetto
- la seconda pari ad euro XXXXX (a seguito di presentazione di parziale rendicontazione secondo i tempi e le modalità stabilite dalla regione);
- la terza pari ad euro XXXXX a saldo, a conclusione delle attività, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di dettagliata rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, di idonea documentazione contabile e di dichiarazione in merito alle ritenute fiscali cui è soggetta;

7) Personale

Il personale impiegato sia volontario che retribuito dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto. L'assegnatario dovrà dare istruzioni al proprio personale (sia retribuito che volontario) affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

L'assegnatario, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. L'assegnatario è tenuta ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

8) Attività progettuali

Il progetto regionale, così come approvato dal Dipartimento delle pari Opportunità, prevede azioni ordinarie e azioni innovative e sperimentali da realizzare sui territori; pertanto, il progetto territoriale di Rimini dovrà attuare:

8.1. Azioni ordinarie

- a) attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale;
- b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;
- c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;
- d) accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle vittime;
- e) attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro status giuridico;
- f) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale);
- g) attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso delle ICT), teso a favorire il loro empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario

assistito nel paese di origine;

h) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave sfruttamento e il Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI, all'interno del quale sono attivati servizi dedicati alle persone portatrici di esigenze particolari, vittime di tratta o presunte tali. Tali attività, tese a facilitare il dialogo e la collaborazione con il SAI, possono prevedere, dove possibile e nel rispetto delle rispettive competenze, percorsi integrati di tutela tra i due Sistemi, valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta;

i) attività di raccordo con il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con l'obiettivo di favorire l'adozione di specifiche misure di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, in grado di assicurare adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico - sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

8.1.1 il progetto territoriale dovrà assicurare la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale ad un numero minimo di 3 persone (intendendo il n. di 3 riferito alla contemporanea disponibilità di posti per la sola seconda accoglienza) mettendo a disposizione soluzioni alloggiative adeguate, anche in relazione al sesso o diverso orientamento sessuale delle vittime/potenziali vittime

8.1.2. erogazione ai soggetti beneficiari inseriti nelle strutture dedicate al progetto dei medesimi servizi minimi previsti per i beneficiari dei progetti SAI ovvero:

Servizi minimi:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico culturale
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

E' inoltre a carico dell'ente gestore l'erogazione a favore dei beneficiari del "pocket money"

8.2 Azione Innovativa e sperimentale

Il Comune di Rimini ha proposto l'attuazione dell'azione rubricata alla lettera e) della precitata scheda ovvero "azioni di sistema e progetti pilota per favorire la definizione di interventi appropriati rivolti alle vittime di tratta e grave sfruttamento, compresi i minori stranieri non accompagnati; In considerazione del fatto che con il precedente Bando 6/2023 ci si è concentrati su di un target di utenza specifico - quello transessuale - ricercando e attuando modalità di presa in carico sperimentali, con il presente avviso si chiede che il progetto territoriale prosegua e consolidi la sperimentazione rivolta del precitato target e, che, , metta in campo azioni di sistema e modalità operative innovative rispetto al target dei MSNA e al sistema di accoglienza a loro rivolto in essere sul territorio;

8.3. L'assegnatario dovrà inoltre:

- Supportare l'ente attuatore Comune di Rimini e le Commissioni territoriali e nell'attività di emersione di potenziali vittime di tratta, attraverso il sistema "Referral" (colloqui, sostegno e relazioni sul vissuto/viaggio di potenziali vittime, sugli indicatori e sui rischi di ricaduta nei circuiti

di tratta). In tali casi si fornisce, se necessario, un supporto multidisciplinare (mediatore, operatore sociale, psicologo, consulente legale, etc.) alle commissioni territoriali per il riconoscimento delle vittime di tratta e sfruttamento tra i richiedenti asilo e l'attivazione integrata e in rete di eventuali programmi di assistenza;

- Supportare il Comune per l'inserimento in percorsi di seconda accoglienza o di accoglienza integrata SAI;
- Implementare e gestire eventuali banche dati locali, regionali o nazionali inerenti al progetto o su richiesta del Comune;
- Supportare il Comune nelle attività di monitoraggio, raccolta e invio dei dati (con particolare riferimento inserimento dati nell'apposito database del sistema nazionale interventi sulla tratta – SIRIT e agli altri adempimenti richiesti dal Dipartimento Pari Opportunità), rimodulazione e rendicontazione del progetto, nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dal Comune e di quelle previste dalla Regione ente capofila.

Il soggetto assegnatario garantisce l'ammissibilità dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività ai fini di una corretta rendicontazione delle spese, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle prescrizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna (RER) e dal Comune di Rimini. Nel caso in cui la spesa non venga autorizzata o il costo dichiarato non ammissibile dalla RER o dal DPO, anche successivamente, il Gestore dovrà restituire l'importo corrispondente all'Amministrazione se già erogato, o non richiederne il rimborso non dovuto.

- Tutta la modulistica, le buone prassi, le relazioni e ogni altro materiale o bene distribuito o diffuso all'esterno o ai beneficiari del progetto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione e dovrà recare la dicitura "Progetto Oltre la Strada Rimini del Comune di Rimini",
- La partecipazione ai tavoli tecnici/istituzionali e/o ad eventi formativi locali, regionali o nazionali è subordinata all'autorizzazione del Comune
- Il gestore ha l'obbligo di fornire all'A.C., tutta la documentazione, compreso quella rendicontuale, necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza, nei tempi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
- Operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione in linea con le prescrizioni dell'Amministrazione, della Rer e del DPO;
- assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, delle linee guida e dei manuali operativi e di rendicontazione, dei regolamenti, delle indicazioni dell'A. C. e della carta dei servizi ove emanata;
- inviare, entro i termini indicati dal Comune e dalla RER, in funzione della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, i documenti attestanti le spese ammissibili e la scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto, nelle modalità che verranno stabilite e comunicate dalla RER. Le scansioni devono essere accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma del responsabile del Gestore attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei documenti originali. Il Gestore ha l'obbligo di rendicontare analiticamente ed in modo documentato le spese sostenute inerenti il progetto e di prestare massima collaborazione ai funzionari dell'A. C. e ai consulenti della Rer preposti all'assemblaggio e verifica della rendicontazione complessiva del progetto. Qualora la Rer o il Dipartimento Pari Opportunità dichiarino non ammissibili spese sostenute dall' gestore, questi dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito su richiesta dell'A.C., in caso di pagamento già effettuato, o non richiederne il rimborso non dovuto.

9) Controlli

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare in qualsiasi momento e senza obbligo di

preavviso controlli e verifiche sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dall'Ente a mezzo del presente atto.

In caso di difformità gravi delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità all'assegnatario. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte entro sette (15) giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione.

10) Obblighi e responsabilità dell'Associazione

La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata dall'Ente a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'ETS si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'assegnatario. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'ETS risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico dell'Associazione l'adozione, nello svolgimento delle attività indicate nel progetto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'Associazione, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, volontari e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'Assegnatario dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- 1) elenco del personale volontario e retribuito dedicato alle attività progettuali;
- 2) identificazione del referente del progetto;
- 3) copia delle polizze assicurative previste per legge.

11) Risoluzione del rapporto

Possono causare risoluzione della presente convenzione le seguenti fattispecie:

- la cancellazione dal registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
- impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'assegnatario e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

12) Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

13) Spese contrattuali

Sono a carico della Comunità tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

14) Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

In esecuzione della presente convenzione, l'ETS effettua il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.

In virtù di tale trattamento, il Comune di Rimini e l'ETS stipulano l'Accordo (da redigersi) al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'ETS è, pertanto, designata dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento .

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo (da redigersi), nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi..